

devono provvedere più direttamente alla fornitura dei clienti dell'ex mercato vincolato; la fornitura dei clienti che non esercitano il diritto a essere riforniti sul mercato libero e ammessi al regime di maggior tutela è garantita da una società costituita *ad hoc*. Il 13 settembre 2007 è stata costituita a questo scopo la società Enel Servizio Elettrico SpA, operativa dal 1° gennaio 2008, che fornisce energia elettrica ai clienti ammessi al regime di maggior tutela e allacciati alle reti di Enel Distribuzione. Per i clienti allacciati alle reti di Deval la fornitura di maggior tutela verrà garantita da Vallenergie costituita per tale scopo il 1° ottobre 2007 e anch'essa operativa a partire dal 1° gennaio 2008. Per la fornitura di tali clienti queste società continueranno ad approvvigionarsi dall'Acquirente Unico. Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 e successivo Decreto dell'8 febbraio 2008 sono state disciplinate le procedure di assegnazione del servizio di salvaguardia tramite asta. In particolare, a partire dal 1° maggio 2008 la fornitura dei clienti in regime di salvaguardia viene affidata a un soggetto individuato tramite aste svolte su base territoriale (l'Autorità ha definito sei aree territoriali) a un prezzo fissato dall'asta stessa. Inizialmente le aste riguarderanno il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2008; in seguito il servizio avrà durata biennale. Fino al 1° maggio 2008 il servizio di salvaguardia continua a essere gestito dalle imprese di distribuzione, cui sono stati trasferiti anche i diritti CIP 6 e i diritti fisici di importazione relativi ai clienti rientranti nel regime di salvaguardia. Il 22 febbraio 2008 l'Acquirente Unico ha pubblicato l'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2008. Per le aree territoriali d) Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, e) Lazio, Abruzzo e Molise ed f) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia quale esercente il servizio di salvaguardia è stata individuata Enel Energia SpA.

In data 27 giugno 2007, l'Autorità ha adottato la delibera n. 156/07 (Testo Integrato Vendita), che prevede:

- > la possibilità fino al 30 settembre 2007 per gli esercenti il servizio di salvaguardia (distributori, società di vendita) di approvvigionarsi dall'Acquirente Unico alle condizioni definite dall'Autorità (Enel non ha esercitato tale facoltà e si è approvvigionata tramite l'Acquirente Unico solo nel mese di luglio 2007);
- > la definizione da parte dell'Autorità stessa delle condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono offrire ai propri clienti, prevedendo in particolare l'applicazione di un corrispettivo PED (Prezzo Energia e Dispacciamento, ex CCA) a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente Unico e l'introduzione di un valore costante della componente riferita al costo di commercializzazione, per i soggetti in regime di tutela rispetto al precedente regime (PCV);
- > le modalità di autocertificazione delle piccole imprese ai fini dell'ammissione al regime di tutela;
- > le modalità e le tempistiche con cui i distributori devono mettere a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura dei clienti non trattati orari;
- > l'obbligo per i distributori di predisporre un piano per la riprogrammazione dei misuratori, al fine di consentire la rilevazione per fasce orarie come definite dall'Autorità, da sviluppare entro ottobre 2007, a partire dai clienti per i quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate le tariffe biorarie.

La delibera dell'Autorità n. 144/07 ha disciplinato il diritto di recesso per i contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, tenuto conto della completa apertura del mercato a tutti i clienti a uso domestico, uniformando anche la disciplina dei due settori.

Per i clienti rientranti nell'ambito di applicazione del codice di condotta

commerciale (clienti connessi in BT) viene fissato un termine di recesso vincolante di un mese per i clienti a uso domestico e di tre mesi per gli altri clienti. Inoltre, per i clienti che non rientrano nell'ambito di applicazione del codice di condotta commerciale (clienti connessi in MT e AT) è stato previsto un termine di recesso di tre mesi, peraltro non vincolante e fatti salvi diversi accordi tra le parti. Per i clienti del mercato regolato che entrano per la prima volta sul mercato il termine di recesso è stato fissato in un mese.

È prevista anche la possibilità di recesso da parte degli esercenti, con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi, salvo accordi diversi per i grandi clienti non rientranti nei codici di condotta commerciale.

Tariffe e aggiornamenti tariffari

Con la delibera n. 321/06 del 28 dicembre 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha aggiornato le tariffe elettriche per il primo trimestre 2007 prevedendo una riduzione della tariffa elettrica media nazionale di circa 2 euro/MWh rispetto all'ultimo trimestre 2006, pari all'1,6% del totale. In particolare, l'Autorità ha diminuito dell'8,4% la componente CCA a copertura del costo della materia prima e del dispacciamento (-8 euro/MWh) compensando tale riduzione soprattutto con un forte incremento della componente UC1 a copertura dei deficit tariffari relativi agli anni precedenti (+250%).

Con la delibera n. 76/07 del 29 marzo 2007 l'Autorità ha aggiornato le tariffe elettriche per il secondo trimestre 2007, prevedendo una riduzione della tariffa elettrica media nazionale di circa 1,2 euro/MWh, pari allo 0,9% del totale, a seguito della riduzione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente Unico. In particolare, l'Autorità ha mediamente diminuito dell'1,2% la componente CCA a copertura del costo della materia prima e del dispacciamento (-1,3 euro/MWh), compensando, in parte, tale riduzione con un lieve incremento della componente UC1 a copertura dei deficit pregressi (+1,9%, pari a 0,1 euro/MWh).

Con la delibera n. 159/07 del 27 giugno 2007, l'Autorità ha definito le condizioni economiche per la fornitura del servizio di maggior tutela, revisionando la struttura delle componenti tariffarie. In particolare, l'Autorità ha incrementato, in media, il corrispettivo PED (ex CCA) dello 0,2% e la componente A3 di circa il 7%. Il prezzo finale dell'energia elettrica per i clienti a uso domestico è rimasto invariato rispetto alle tariffe del trimestre precedente.

Con la delibera n. 237/07 del 27 settembre 2007 l'Autorità ha definito i nuovi corrispettivi biorari, differenziati tra le ore appartenenti alla fascia F1 e le ore appartenenti alle fasce F2 ed F3. I clienti finali in regime di maggior tutela dotati di appositi misuratori e tutti i clienti che al 1° luglio 2007 avevano già optato per la tariffa bioraria potranno scegliere le nuove condizioni di fornitura a partire dal 1° ottobre 2007.

Con la delibera n. 238/07 del 27 settembre 2007 l'Autorità ha aggiornato le tariffe elettriche e le condizioni economiche per il servizio di maggior tutela per il trimestre ottobre-dicembre 2007, prevedendo, in media, un incremento dei corrispettivi per i clienti finali di circa 3,8 euro/MWh, pari al 2,4%. In particolare, l'Autorità ha incrementato il corrispettivo PED del 5,6% (+5,1 euro/MWh) e diminuito la componente UC1, a copertura dei deficit pregressi, di circa il 24% (-1,3 euro/MWh). Infine, con la delibera n. 352/07, l'Autorità ha definito le condizioni economiche per il servizio di maggior tutela per il primo trimestre 2008, prevedendo in media un incremento dei corrispettivi per i clienti finali del 2,4% circa rispetto a quelli fissati nel trimestre precedente. In particolare, l'Autorità ha incrementato il corrispettivo PED del 5,3% (+5,1 euro/MWh) e diminuito la componente UC1 di circa il 30% (-1,2 euro/MWh) prevedendone il mantenimento per tutto

il 2008 al fine di coprire il *deficit* relativo all'anno 2007.

A seguito degli errori segnalati da Terna nella determinazione dei quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato, l'Autorità con la delibera n. 168/07 ha sospeso i termini fissati dalla delibera n. 95/07 sulla chiusura della perequazione 2005 e 2006, fino a successivo provvedimento. A fine novembre la Cassa Conguaglio ha invece determinato e comunicato gli ammontari definitivi di perequazione per l'anno 2004.

Con la delibera n. 349 del 29 dicembre 2007 l'Autorità ha definito il corrispettivo per la commercializzazione dell'attività di vendita (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela nonché i meccanismi di remunerazione dei costi sostenuti dagli esercenti. Il WACC è stato fissato a un livello pari al 7% anche in considerazione del riconoscimento della voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti. L'Autorità definirà con successivo provvedimento, entro la fine del 2008, un meccanismo di compensazione *ex post* per gli esercenti la maggior tutela al fine di correggere eventuali squilibri tra costi e ricavi se superiori al 5%. Inoltre saranno definiti meccanismi che garantiranno agli operatori la copertura dei costi fissi a seguito dell'uscita dei clienti dal regime di maggior tutela.

Istruttorie e indagini conoscitive

Con la delibera n. 130/06, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha aperto un'istruttoria formale nei confronti di Enel Distribuzione per non aver ottemperato a quanto previsto nella delibera n. 55/00 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione. La violazione alla base del provvedimento dell'Autorità riguarda la mancata indicazione nelle bollette Enel, fino al mese di febbraio 2006, della possibilità di pagare gratuitamente la fattura. In data 21 marzo 2007, con la delibera n. 66/07, l'Autorità ha irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro. In data 22 maggio 2007 Enel ha presentato il ricorso al TAR Lombardia avverso tale delibera. In data 30 ottobre 2007, constatato che il TAR non si era ancora pronunciato nel merito, Enel Distribuzione ha provveduto al pagamento della sanzione riservandosi di richiedere la ripetizione di quanto indebitamente versato in caso di sentenza favorevole del giudice amministrativo.

Con sentenza n. 321/08 del 13 febbraio 2008, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di Enel annullando la delibera n. 66/07. In questa sentenza, il TAR ha escluso l'esistenza di una norma che imponesse la pubblicità in bolletta della forma gratuita di pagamento e ogni colpevolezza dei comportamenti di Enel Distribuzione. Il 19 luglio 2007 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato un procedimento per abuso di posizione dominante nei confronti di Enel SpA e di Enel Distribuzione SpA. Secondo l'AGCM, Enel Distribuzione avrebbe subordinato la conclusione di nuovi contratti di fornitura di energia elettrica al pagamento da parte dei clienti richiedenti la nuova fornitura di morosità attribuibile a clienti precedenti. Il 9 agosto 2007 Enel SpA ed Enel Distribuzione, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge n. 248/2006, hanno notificato all'AGCM impegni volti a rimuovere gli eventuali profili anticoncorrenziali prefigurati nell'istruttoria antitrust. Il 18 ottobre 2007 l'AGCM – ritenendo gli impegni idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali – ha chiuso il procedimento senza procedere ad accertamento dell'infrazione.

Con la delibera n. 177/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva su alcune anomalie riscontrate nella quantificazione delle partite di energia prelevate dalla RTN che interessano gli anni 2005, 2006 e i primi mesi del 2007. Il termine di conclusione dell'istruttoria, inizialmente fissato entro il 31 ottobre 2007, è stato poi differito – con delibera n. 336/07 – al 30 giugno 2008.

Regole per la cessione dell'energia CIP 6 da parte del Gestore dei Servizi Elettrici
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 dicembre 2006 ha confermato anche per il 2007 la cessione in Borsa da parte del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) dell'energia CIP 6 e l'assegnazione, *pro quota* ai richiedenti, di "Contratti per differenza", sulla base del consumo medio annuo di energia elettrica. Il citato Decreto ha fissato al 35% la quota destinata all'Acquirente Unico, prevedendo un prezzo di cessione di 64 euro/MWh per il primo trimestre 2007 da aggiornarsi in corso d'anno con modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità). La quantità complessivamente assegnata per il 2007 è stata pari a 5.400 MW, di cui 3.510 MW al mercato libero (639 MW a Enel) e 1.890 MW ai mercati di maggior tutela e salvaguardia. Tali assegnazioni sono aggiornate in corso d'anno tenendo conto delle variazioni dei clienti liberi riforniti da ciascun venditore nel 2007.

Con la delibera n. 82/07 l'Autorità ha stabilito le modalità di aggiornamento su base trimestrale del prezzo di cessione dell'energia CIP 6, che per il secondo trimestre 2007 è stato fissato a 59,94 euro/MWh e a 53,64 euro/MWh e 62,60 euro/MWh rispettivamente per il terzo e il quarto trimestre 2007.

Per il 2008 il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2007 ha previsto un prezzo del primo trimestre 2008 pari a 68 euro/MWh mentre la quantità complessivamente assegnata è pari a 4.900 MW, di cui il 75% da destinare al mercato libero e di salvaguardia (Enel Energia è risultata – nelle procedure svolte dal GSE a fine dicembre 2007 – assegnataria di 1.148 MW) e la quota restante all'Acquirente Unico per la fornitura dei clienti finali compresi nel servizio di maggior tutela. Con delibera n. 311/07 l'Autorità ha confermato per l'anno 2008 le modalità di aggiornamento del prezzo di cessione in vigore nel 2007.

Gas

Tariffe e aggiornamenti tariffari

In sede di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas (Autorità) naturale relative al terzo trimestre del 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha modificato i criteri di aggiornamento previsti dalla delibera n. 248/04. La delibera n. 134/06 modifica alcuni parametri nella formula di aggiornamento della componente materia prima per livelli di Brent superiori a 60 dollari/bbl, consentendo una remunerazione della materia prima maggiormente in linea con i costi di approvvigionamento. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 13 novembre 2006 l'Autorità ha adottato la delibera n. 79/07, che ridefinisce i criteri di aggiornamento della componente materia prima della tariffa per l'anno 2005 e per il primo semestre 2006. Per tutto l'anno 2005 trova piena applicazione la vecchia delibera n. 195/02, mentre per il primo semestre 2006 si applica la delibera n. 248/04 e si riconosce a favore delle società di vendita un importo pari al 50% della differenza tra i livelli che la tariffa avrebbe raggiunto se fosse stata aggiornata in base alla delibera n. 195/02 e quelli che avrebbe raggiunto se fosse stata aggiornata in base alla delibera n. 248/04. Enel ha concluso la rinegoziazione nei tempi e nelle modalità previste dalla delibera.

Con la delibera n. 240/07 l'Autorità, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali, ha effettuato un aggiornamento della componente relativa alla copertura dei costi di vendita del gas naturale (QVD), prevedendone un aumento pari all'11,7%. Con la delibera n. 347/07 l'Autorità ha rivisto l'articolazione della componente QVD, prevedendo, oltre alla quota variabile, anche una quota fissa pari a 3,6 euro a cliente.

Con la delibera n. 346/07 l'Autorità, sulla base della metodologia prevista dalla delibera n. 134/06, ha aggiornato le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il primo trimestre 2008, prevedendo un incremento della componente materia prima del 7,2% rispetto al trimestre precedente, dovuto all'aumento del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi.

Istruttorie e indagini conoscitive

Con la delibera n. 131/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha aperto un'istruttoria formale nei confronti di Enel Gas (oggi Enel Energia) per presunta violazione dell'art. 11.1 del codice di condotta commerciale che stabilisce il contenuto minimo e inderogabile dei contratti. In particolare, l'istruttoria ha per oggetto la mancata indicazione delle modalità e della periodicità di lettura, delle modalità di pagamento, della periodicità di emissione delle fatture stesse, nonché la mancata indicazione degli indennizzi in alcune tipologie di contratto. Le risultanze istruttorie comunicate dall'Autorità rivedono parzialmente gli addebiti, confermando solo quelli relativi alla mancata indicazione della periodicità di lettura e la mancata indicazione degli indennizzi. Con delibera n. 102/07 l'Autorità ha irrogato una sanzione di 127mila euro. Enel Energia ha già provveduto al pagamento della sanzione.

L'Autorità con delibera n. 300/07 del 4 dicembre 2007 ha avviato istruttorie formali nei confronti di 7 distributori e 36 venditori tra i quali Enel Energia.

Le violazioni contestate riguardano la non corretta applicazione dei coefficienti di adeguamento dei volumi consumati dai clienti finali rispetto alle condizioni fisiche di erogazione del servizio (temperatura e altitudine). Le contestazioni a carico di Enel Energia coinvolgono due località servite con un numero di clienti molto limitato.

Le istruttorie formali si concluderanno entro il 31 luglio 2008 e i relativi provvedimenti finali saranno adottati entro il 31 ottobre 2008.

Fornitore d'ultima istanza

Enel ha presentato, in data 21 settembre 2007, istanza di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori d'ultima istanza per il gas naturale per l'anno termico 2007-2008. Questi ultimi hanno il compito di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi, rimasti privi di fornitore per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La procedura individua i fornitori di ultima istanza per ognuna delle cinque macro-aree di prelievo in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le società di vendita individuate si impegnano alla fornitura di un determinato quantitativo annuo di gas a un prezzo oggetto di offerta in sede di gara.

Con delibera n. 243/07 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato la graduatoria delle offerte presentate, che individua Enel Energia quale fornitore d'ultima istanza per un quantitativo massimo di gas pari a 30 milioni di metri cubi nella macro-area Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio.

Generazione ed Energy Management Italia

"Mercato dei Servizi di Dispacciamento" (MSD)

Con la delibera n. 111/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha modificato le condizioni dei servizi di dispacciamento. La delibera introduce il cosiddetto "Sistema per conti", che favorisce la gestione integrata del mercato *spot* e del mercato a termine, consentendo agli operatori di aggiustare nel Mercato del Giorno Prima (MGP) le posizioni assunte nella contrattazione a termine. L'avvio

del sistema, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2007, è avvenuto a decorrere dal 1° maggio 2007.

Con la delibera n. 314/06 del 27 dicembre 2006, l'Autorità ha disposto ulteriori modifiche della disciplina del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) a partire dal 2007. Le principali modifiche introdotte hanno a oggetto:

- > la possibilità per Terna di contrattualizzare a termine nel corso del 2007 le risorse per il dispacciamento;
- > l'estensione per il 2007 della modifica introdotta dalla delibera n. 165/06, relativa alle offerte integrative presentate da Terna al MGP (consentendo interventi in caso di scostamenti pari al 2% tra le previsioni di fabbisogno di Terna e la quantità totale domandata sul MGP dagli operatori).

Con delibera n. 130/07 l'Autorità ha approvato la proposta di Terna riguardo le modalità per la conclusione dei contratti a termine sul MSD relativamente al 2007. A settembre Terna ha indetto alcune prime sessioni di procedure concorsuali per prodotti a termine e ha successivamente stipulato contratti a termine sul MSD per il quarto trimestre 2007. Enel Produzione non ha partecipato a tali procedure. Terna ha inoltre presentato all'Autorità una proposta di nuove procedure concorsuali per la stipula di contratti a termine sul MSD per l'anno 2008, che è stata approvata dall'Autorità con delibera n. 308/07. Le procedure si concluderanno nel mese di marzo 2008.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera n. 165/06 è stato avviato a dicembre 2007 un Gruppo di Lavoro presso l'Autorità, con la partecipazione di soggetti istituzionali e operatori di mercato, con l'obiettivo di definire una riforma complessiva del MSD a partire dal 2008/2009 finalizzata a contenere i costi del servizio di dispacciamento per i clienti finali. Con la delibera n. 330/07 è stata introdotta la facoltà per Terna di modulare la produzione da fonte eolica in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale, a fronte di una remunerazione, per i produttori soggetti a modulazione, tale da valorizzare l'energia non prodotta a prezzi di mercato.

Aste Acquirente Unico

Nel mese di maggio 2005 Enel ha esercitato le opzioni pluriennali previste dai "Contratti per differenza" allora in essere estendendo la durata degli stessi fino al 31 dicembre 2007 per 5.550 MW.

Tra novembre e dicembre 2006 l'Acquirente Unico ha indetto tre aste successive per la stipula di "Contratti per differenza" per la copertura del proprio fabbisogno 2007. La capacità complessivamente contrattualizzata è pari a 1.216 MW, di cui 700 MW assegnati a Enel Produzione nella forma di "Contratti per differenza a due vie". Il 19 settembre, il 12 dicembre e il 20 dicembre 2007 l'Acquirente Unico ha indetto nuove aste per la stipula di contratti bilaterali con profilo *base load* (profilo costante in tutte le ore dell'anno) per la copertura del fabbisogno in ciascun anno del triennio 2008-2010; Enel Produzione è risultata assegnataria di 260 MW per il 2008, 550 MW per il 2009 e 515 MW per il 2010.

Importazioni di energia elettrica

Per l'anno 2007 le regole di importazione di energia elettrica sono state definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2006 e con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 288/06. Per il 2007 è previsto che l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia sia effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità

assegnabile; i proventi delle aste su ciascuna frontiera sono ripartiti pariteticamente tra i gestori competenti.

Al contrario, l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con la Svizzera e la Slovenia (per i primi mesi del 2007) è stata effettuata in maniera disgiunta dai rispettivi gestori; Terna ha allocato sulla base di procedure concorsuali i diritti di utilizzo per la quota di capacità di propria competenza (50%). I proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono destinati all'Acquirente Unico, in misura non superiore al 30%, e ai clienti del mercato libero *pro quota* sulla base della potenza.

Per l'anno 2008 il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre – cui la delibera n. 329/07 ha dato attuazione – ha confermato le modalità di allocazione della capacità di interconnessione in vigore nel 2007, confermando, in caso di mancato accordo tra Terna e il gestore di rete elvetico, l'assegnazione disgiunta (50%-50%) dei diritti dalla frontiera svizzera, al netto di riserva di capacità per l'esecuzione del contratto pluriennale; per l'Acquirente Unico è stata prevista l'assegnazione dei proventi delle procedure di assegnazione del 20% del totale.

Disposizioni transitorie in materia di riduzione dei consumi di gas

Allo scopo di contenere il rischio di crisi del sistema, il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito, con proprio Decreto del 30 agosto 2007:

- > la massimizzazione delle importazioni di gas a partire dal 5 novembre 2007 e fino al 31 marzo 2008;
- > che i quantitativi di gas non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita e non ceduta a terzi siano considerati prelievi non autorizzati da stoccaggio strategico, comportando l'applicazione di corrispettivi a carico dei titolari della capacità inutilizzata.

Inoltre il Decreto del Ministro dell'11 settembre 2007, che introduce le procedure di contenimento dei consumi di gas in caso di emergenza, ha esentato i produttori di energia elettrica dall'obbligo di contenimento dei consumi ma non dal contributo economico per finanziare gli incentivi economici a favore dei soggetti coinvolti nella procedura.

Istruttorie e indagini delle Autorità

Con riferimento all'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 6 aprile 2005 nei confronti di Enel SpA e di Enel Produzione, per presunti comportamenti restrittivi della concorrenza sulla Borsa dell'energia elettrica nel 2004 e nel 2005, in data 17 ottobre 2006 Enel SpA ed Enel Produzione, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge n. 248/2006, hanno notificato all'AGCM impegni volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali riscontrati nell'istruttoria *antitrust* al fine di giungere alla chiusura del procedimento senza accertamento dell'illecito e senza alcuna sanzione.

Enel SpA ed Enel Produzione si sono impegnate a offrire sul mercato *Virtual Power Plant* (VPP), nella forma di "Contratti differenziali a due vie", per un quantitativo pari a 1.000 MW per il 2007 e, previa verifica della capacità di esercitare unilateralmente il potere di determinazione dei prezzi sul mercato (c.d. pivotalità) di Enel nel 2008, 700 MW per il 2008. L'AGCM, con delibera del 20 dicembre 2006, ha chiuso il procedimento di abuso di posizione dominante senza accertamento dell'infrazione.

La procedura di assegnazione del VPP per il 2007 si è conclusa il 29 dicembre 2006 con l'assegnazione di tutta la capacità offerta a favore dei 25 operatori sorteggiati. A seguito della verifica della pivotalità di Enel per il 2008, l'AGCM ha ritenuto necessari *Virtual Power Plant*, nella forma di "Contratti differenziali a due vie",

per un totale di 1.000 MW anche per il 2008, riservandone 250 MW all'Acquirente Unico. La procedura di assegnazione si è conclusa in data 29 dicembre con l'assegnazione, da parte di Enel Produzione, di tutta la capacità offerta, inclusi i 250 MW assegnati all'Acquirente Unico.

Con la delibera n. 283/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha irrogato una sanzione amministrativa nei confronti di Enel Trade pari a 24 milioni di euro. La sanzione è stata stabilita a conclusione di un'istruttoria formale nei confronti di vari utenti dello stoccaggio del gas, tra cui Enel Trade, per uso improprio delle capacità di spazio e punta di stoccaggio di modulazione conferite negli anni termici 2004-2005 e 2005-2006. Enel Trade ha partecipato al procedimento presentando, tra l'altro, proprie memorie difensive e il 6 febbraio 2007 ha versato l'oblazione "senza alcun riconoscimento di responsabilità" per la quota di sanzione relativa all'anno termico 2004-2005. Il TAR Lombardia nell'udienza tenuta il 19 giugno ha accolto il ricorso presentato da Enel annullando la delibera n. 283/06 e la relativa sanzione. L'Autorità non ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Il 27 giugno 2007 con delibera n. 155/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sul disservizio che ha interessato il sistema elettrico della Regione Sicilia il 25 e 26 giugno 2007. Il disservizio ha coinvolto anche alcuni impianti di generazione e la rete di distribuzione di Enel. Con la delibera n. 165/07 del 3 luglio 2007 l'Autorità ha deciso di non adottare, nei confronti delle società di produzione (tra cui Enel Produzione), i prospettati provvedimenti di natura prescrittiva e ha chiuso definitivamente i procedimenti avviati.

Monitoraggio dei profili di utilizzo del gas a stoccaggio

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito, con la delibera n. 303/07, un provvedimento di regolazione generale che introduce e specifica obblighi comportamentali nell'utilizzo delle capacità di stoccaggio, stabilendo un profilo di prelievo mensile commisurato agli andamenti termici del periodo trascorso ovvero alle previsioni sulla termica del rimanente periodo invernale. Le giacenze a stoccaggio devono costantemente mantenersi al di sopra del minore fra i due valori precedenti. I quantitativi eccedenti tale calcolo possono essere utilizzati per finalità diverse dalla modulazione civile.

Altri interventi dell'Autorità in materia di promozione della concorrenza

Al fine di limitare il potere di mercato, in data 4 agosto 2005 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha adottato la delibera n. 175/05, che sottrae agli operatori la gestione degli impianti di pompaggio strategici per la sicurezza del sistema (per una capacità complessiva di 5.940 MW), affidandola a Terna - Rete Elettrica Nazionale. Secondo la delibera tali impianti devono essere gestiti da Terna e a essi deve essere corrisposta una remunerazione amministrata. Enel ha impugnato la delibera davanti al TAR che, il 28 febbraio 2006, ha accolto il ricorso annullando la delibera. Il 25 maggio 2006 l'Autorità ha presentato ricorso contro la sentenza del TAR. Il 4 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'Autorità annullando definitivamente la delibera n. 175/05.

Con la delibera n. 212/05 del 7 ottobre 2005 l'Autorità aveva imposto a Enel la conclusione di contratti a termine (c.d. "Virtual Power Plant") con controparti da individuare attraverso procedure concorsuali per 3.600 MW nella macro-zona Sud e per circa 200 MW nella macro-zona Sicilia. Il 28 ottobre 2005 Enel ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro la delibera n. 212/05: il TAR ha accolto il ricorso di Enel contro la delibera n. 212/05 e, successivamente, il Consiglio di Stato nell'udienza del 6 febbraio 2007 (sentenza n. 2244/07 pubblicata il 10 maggio 2007) ha respinto definitivamente il ricorso dell'Autorità.

Rimborso oneri gas 2006

Il Decreto Legge 25 gennaio 2006, n. 19 (poi convertito in Legge 8 marzo 2006, n. 108) ha adottato disposizioni urgenti per far fronte all'emergenza gas dell'inverno 2005-2006, prevedendo anche misure per la riduzione dei consumi di gas per usi termoelettrici. La Legge n. 108/06 ha previsto che i maggiori oneri sostenuti dai produttori dovessero essere rimborsati sulla base di criteri definiti dall'Autorità con la delibera n. 178/06.

La successiva delibera n. 178/07 ha stabilito un rimborso da destinare a Enel Produzione pari a 65,8 milioni di euro, in linea con i costi effettivamente sostenuti.

Capacity payment

La delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 175/07 ha confermato per il 2007 i criteri già utilizzati lo scorso anno per la remunerazione della disponibilità di capacità elettrica ai produttori.

Garanzia di origine dalla Francia

Il Decreto Legislativo n. 387/03 ha previsto che gli importatori di energia elettrica da fonti rinnovabili abbiano diritto alla esenzione dall'obbligo di annullare certificati verdi.

Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), ha rifiutato di riconoscere a Enel l'esenzione per l'energia importata dalla Francia nel 2005 in quanto a suo giudizio la Francia ha recepito in ritardo la Direttiva Comunitaria sulle fonti rinnovabili. Il 1° agosto 2007 Enel ha presentato ricorso al TAR Lazio contro la decisione del GSE.

Emission Trading

Nel 2007 le emissioni prodotte da Enel Produzione sono state pari a 46,8 Mton; considerando le quote assegnate gratuitamente per 40,8 Mton e gli acquisti di quote effettuati nell'anno (pari a 2,2 Mton), il *deficit* residuo al 31 dicembre 2007 è pari a 3,8 Mton. Tale *deficit* è stato valorizzato al valore di mercato di fine esercizio. Con riferimento al sistema di *Emissions Trading Scheme* (ETS), il 15 maggio 2007 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato la decisione riguardante il Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) delle quote di emissione dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012 notificato dall'Italia (a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) il 18 dicembre 2006.

L'approvazione del Piano è condizionata ad alcune correzioni, esplicitamente richieste dalla Commissione Europea. In particolare, all'Italia è stato richiesto di:

- > ridurre il *cap* complessivo medio annuo del 6,3% rispetto al Piano notificato;
- > ridurre dal 25% al 15% il quantitativo massimo totale di CER ed ERU (crediti derivanti dai meccanismi flessibili CDM – *clean development mechanism* – e JI – *joint implementation* – che consentono di contabilizzare le riduzioni delle emissioni di CO₂ derivanti da progetti effettuati in Paesi esteri ai fini del soddisfacimento degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto) che i gestori italiani possono utilizzare per coprire le proprie emissioni;
- > fornire maggiori informazioni in merito al trattamento che sarà riservato ai nuovi soggetti che entreranno nel sistema di scambio delle quote di emissione;
- > ampliare il perimetro degli impianti di combustione inclusi nell'ETS, per renderlo coerente con quello degli altri Stati membri.

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, composto dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, ha reso noto in data 11 dicembre 2007 lo schema di decisione di assegnazione delle quote di emissione, ai sensi dell'art 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006.

Il Comitato, tenendo conto delle disposizioni della Decisione CE in merito

all'inserimento nell'elenco degli impianti di combustione supplementari soggetti alla Direttiva e della riduzione del 6,3% delle assegnazioni totali, ha portato il *cap* complessivo di quote a 201,63 Mton annue di CO₂. Al settore termoelettrico sono state assegnate 85,29 Mton annue di CO₂, esclusa la riserva per i nuovi entranti. Nello schema di decisione è previsto l'utilizzo dei crediti CER/ERU, in maniera differenziata fra i gestori dei diversi settori. In particolare, il settore termoelettrico beneficia di un limite percentuale maggiorato (19,3%) rispetto a quello medio richiesto dalla CE. Il Comitato si è riservato di individuare con successiva deliberazione, da sottoporre a consultazione, i dettagli applicativi. La decisione finale assegna a Enel per gli impianti esistenti circa 33,5 Mton annui di CO₂ per il periodo 2008-2012, cui si dovranno sommare ulteriori quote derivanti dalla riserva destinata ai nuovi entranti, stimabile in oltre 3 Mton annue. Alla luce delle assegnazioni Enel prevede un *deficit* per il periodo 2008-2012 dell'ordine di 10 Mton annue di CO₂, comunque coperto con le strategie di fornitura già in atto.

Riconoscimento oneri certificati verdi per il mercato vincolato

Con la delibera n. 101/05 l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (Autorità) aveva stabilito il riconoscimento degli oneri sostenuti per l'acquisto di certificati verdi relativamente alle produzioni e importazioni di energia elettrica destinata al mercato vincolato per il 2002. Con la stessa delibera l'Autorità aveva stabilito il riconoscimento dei certificati verdi relativamente all'energia prodotta con impianti di pompaggio sia per l'anno 2001 sia per l'anno 2002. Con tale delibera l'Autorità non ha però riconosciuto integralmente gli oneri sostenuti da Enel relativamente all'energia destinata ai clienti del mercato vincolato. Enel ha presentato ricorso al TAR contro la delibera n. 101/05 in quanto la predetta delibera prevedeva un rimborso solo parziale degli oneri sostenuti. Il TAR ha respinto la richiesta di rimborso integrale degli oneri per i certificati verdi acquistati da Enel Produzione, mentre ha accolto in parte il ricorso stabilendo che, relativamente agli impianti di pompaggio, i certificati verdi dovessero essere annullati con riferimento all'energia prodotta e non all'energia consumata. Il TAR ha riconosciuto a Enel Produzione la possibilità di richiedere al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) il rimborso di quanto erroneamente pagato per l'acquisto dei certificati verdi relativi all'energia utilizzata negli impianti di pompaggio. L'Autorità ha presentato ricorso avverso tale sentenza. Enel ha presentato appello incidentale contro la sentenza del TAR relativa alla delibera n. 101/05 per la parte riguardante il rimborso parziale degli oneri per certificati verdi. Si è in attesa dell'udienza del Consiglio di Stato.

Con riferimento agli oneri sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi relativi alle produzioni e importazioni di energia elettrica destinata al mercato vincolato nel 2003 e nel primo trimestre del 2004, ovvero prima dell'avvio della Borsa dell'energia elettrica, in data 24 gennaio 2006 Enel ha chiesto all'Autorità il riconoscimento di tali oneri. Con lettera del 27 gennaio 2006 l'Autorità ha rigettato l'istanza di Enel. Enel ha impugnato la decisione dell'Autorità di fronte al TAR che con sentenza n. 4694/07 del 28 maggio 2007 ha annullato il provvedimento dell'Autorità, evidenziando peraltro che tale annullamento dovrà avere come conseguenza il riconoscimento a favore di Enel degli oneri per l'acquisto dei certificati verdi sostenuti per il 2003 e per il primo trimestre 2004 (secondo criteri stabiliti dalla stessa Autorità). L'Autorità ha presentato ricorso avverso la decisione del TAR al Consiglio di Stato riguardo a quanto stabilito per l'anno 2003.

Modifica della disciplina dei certificati verdi

La Legge Finanziaria 2008 – oltre a stabilire l'incremento annuo (0,75%), a valere per gli anni dal 2008 al 2013, dell'obbligo di produzione/importazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in percentuale dell'energia elettrica convenzionale prodotta/importata nell'anno precedente e l'incompatibilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata – contiene, con riferimento agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, elementi di aggiornamento della disciplina dei certificati verdi e la reintroduzione di un meccanismo di sostegno (riconoscimento di una tariffa omnicomprensiva) della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccola taglia.

L'aggiornamento della disciplina dei certificati verdi contempla:

- > differenziazione per fonte dei certificati verdi riconosciuti secondo coefficienti aggiornabili ogni tre anni;
- > aumento a 15 anni del periodo di riconoscimento;
- > calcolo del prezzo dei certificati verdi emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE (ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79) come differenza tra 180 euro/MWh (valore soggetto ad aggiornamento triennale) e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- > su richiesta del produttore, ritiro da parte del GSE dei certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo.

La produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata e aggiornabile ogni tre anni.

Le norme precedenti non si applicano agli impianti solari. Gli impianti solari fotovoltaici fruiscono della tariffa omnicomprensiva in conto energia di cui al Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, attuativo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; tali tariffe sono differenziate in base alla taglia delle installazioni e al loro grado di integrazione negli edifici.

Sono invece attese disposizioni relative all'incentivazione degli impianti solari termodinamici.

Infrastrutture e Reti Italia

Energia elettrica

Separazione amministrativa e contabile

Con la delibera n. 11/07 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione. Il provvedimento integra e modifica le precedenti regole di separazione contabile e amministrativa (delibere n. 310/01 e n. 311/01), stabilendo regole di separazione funzionale al fine di garantire, tra l'altro, l'indipendenza del *management* che gestisce le infrastrutture essenziali. In particolare, è richiesta la separazione funzionale dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, con vincoli molto stringenti e conseguenti problematiche sulla *governance* societaria. Enel ha presentato ricorso al TAR contro la delibera (limitatamente all'art. 11 relativo al gestore indipendente) e, contestualmente, con istanza di riesame inviata

il 6 aprile 2007, ha chiesto all'Autorità di riformulare la norma della delibera n. 11/07 in tema di composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione del gestore indipendente.

Con la delibera n. 253/07 dello scorso 4 ottobre l'Autorità ha modificato la delibera n. 11/07, tutelando l'autonomia decisionale della società di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata nelle decisioni operative, gestionali e relative ai piani di sviluppo della rete, lasciando altresì la possibilità di controllo di tali attività da parte della *holding* e, quindi, dell'azionista. A seguito di tale delibera, Enel ha ritirato il proprio ricorso avverso la delibera n.11/07.

Tariffe di trasporto: nuovo periodo regolatorio

Con la delibera n. 348 del 29 dicembre 2007 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità), a seguito di un processo di consultazione avviato ad agosto, ha definito le nuove tariffe di trasmissione, distribuzione e misura per il periodo regolatorio 2008-2011.

Il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per il servizio di distribuzione è stato incrementato dal 6,8% del secondo periodo regolatorio al 7%, mentre è stato ridotto quello relativo all'attività di misura dall'8,4% al 7,2% in relazione al consolidamento della natura regolata del settore.

L'*X-factor*, applicato alla sola componente tariffaria a copertura dei costi operativi, è stato fissato pari all'1,9% per la distribuzione e al 5% per la misura, in modo tale da consentire il trasferimento ai clienti finali, rispettivamente entro otto e sei anni, dei maggiori recuperi di efficienza già realizzati dalle imprese nel secondo periodo di regolazione.

Sono previste forme di incentivazione, attraverso WACC differenziati (+2%) e per un minimo di otto anni, di specifiche tipologie di investimenti sulle reti di distribuzione quali quelli relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione, investimenti di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite, *smart grid*.

L'Autorità ha, inoltre, stabilito che i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, nel caso in cui la potenza prelevata non superi del 10% quella dichiarata, sono esonerati dal pagamento degli oneri di trasporto, degli oneri di sistema e degli altri corrispettivi pagati dai clienti finali.

In attesa di una revisione complessiva della normativa per l'erogazione del servizio di connessione, l'Autorità ha inoltre effettuato un riordino della disciplina in materia di condizioni economiche per la connessione alle reti elettriche assoggettando i contributi di allacciamento e diritti fissi ad aggiornamento mediante *price cap*.

Con la delibera n. 333 del 21 dicembre 2007 l'Autorità ha definito le nuove regole in materia di qualità del servizio elettrico per il periodo regolatorio 2008-2011.

In particolare, relativamente alla continuità del servizio è stata introdotta la regolazione del numero medio annuo di interruzioni lunghe e brevi e confermata quella relativa alla durata cumulata delle stesse.

Tariffe e aggiornamenti tariffari

Con le delibere n. 203/06 e n. 275/06, rispettivamente di settembre e dicembre 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha aggiornato i corrispettivi del servizio di distribuzione per l'anno 2007, procedendo anche all'aggiornamento della componente tariffaria per l'attività di misura (MIS). In particolare, tale componente è stata incrementata del 12%. Coerentemente a tale revisione, sono state aggiornate le tariffe di distribuzione per i clienti a uso domestico per l'anno 2007. Per tali clienti è stata anche prorogata fino al 30 giugno 2007, e cioè fino all'apertura completa del

mercato domestico avvenuta il 1° luglio 2007, la validità delle ulteriori opzioni tariffarie domestiche approvate per l'anno 2006, facendo salva la possibilità per gli esercenti di sospendere la proposta delle medesime opzioni, ovvero di modificarle in relazione ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 in vigore dal 1° gennaio 2007. Con la delibera n. 135/07 del 13 giugno 2007 l'Autorità ha modificato la struttura tariffaria, applicata a partire dal 1° luglio 2007 ai clienti domestici, aggiornando le componenti a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica. In particolare, in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento da parte del Governo, per la determinazione della nuova tariffa sociale, l'Autorità ha definito un regime transitorio che prevede la fissazione di una componente uniforme a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per tutte le tipologie di clienti e il trasferimento della preesistente struttura tariffaria per scaglioni di consumo (e i relativi sussidi incrociati), dalla componente di generazione alle componenti regolate (trasporto e oneri di sistema).

Efficienza energetica

Enel ha raggiunto gli obiettivi di efficienza energetica per il 2007 di 384,4 ktep pari a circa il 61% degli obiettivi nazionali assegnati, di cui 341,9 ktep a Enel Distribuzione (distribuzione di energia elettrica) e 42,4 ktep a Enel Rete Gas (distribuzione di gas naturale). Con il Decreto del 21 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 sono stati rivisti e aggiornati i decreti sull'efficienza energetica del luglio 2004. In particolare, sono stati elevati gli obiettivi da conseguire negli anni 2008 e 2009 e fissati i nuovi obiettivi di risparmio energetico per il triennio 2010-2012 sia per i distributori di energia elettrica sia per i distributori di gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n. 345/07 ha confermato anche per il conseguimento degli obiettivi dell'anno 2008 il contributo tariffario pari a 100 euro/tep.

Istruttorie e indagini conoscitive

Con la delibera n. 237/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha avviato un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Enel Distribuzione, per aver disatteso l'obbligo di effettuare almeno un tentativo annuo di lettura dei consumi dei clienti con potenza impegnata fino a 30 kW, previsto dalla delibera n. 200/99. Gli anni oggetto di istruttoria sono il 2003, il 2004 e il 2005. A seguito dell'avvio dell'istruttoria Enel Distribuzione ha comunicato all'Autorità di aver intrapreso una serie di iniziative, a favore dei consumatori, volte a migliorare le relazioni commerciali con i medesimi. Con la delibera n. 314/07 l'Autorità ha rinnovato l'istruttoria formale al fine di verificare l'effettiva attuazione degli impegni proposti. Il provvedimento finale dovrà essere adottato entro settembre 2008. Con la delibera n. 152/04 l'Autorità aveva avviato un'istruttoria formale per l'accertamento di eventuali responsabilità di produttori, distributori e del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) relativamente al *black-out* del 28 settembre 2003. Con delibera n. 149/07 l'Autorità ha chiuso anche l'istruttoria aperta nei confronti di Enel Distribuzione. Con tale delibera, infatti, l'Autorità ha dichiarato estinto il procedimento sanzionatorio, essendosi Enel Distribuzione avvalsa del diritto di effettuare l'oblazione, e ha impartito alla stessa società una misura prescrittiva consistente nell'obbligo di attivare un sistema di registrazione e archiviazione delle comunicazioni relative ai dispositivi di alleggerimento del carico fuori servizio. Con la delibera n. 165/07 l'Autorità ha chiuso definitivamente le istruttorie aperte nei confronti dei produttori non prevedendo nessuna misura prescrittiva per Enel Produzione.

Gas

Concessioni di distribuzione di gas naturale

Il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222, collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2008, ha stabilito che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano individuati dai Ministri dello Sviluppo economico e per gli Affari regionali e le Autonomie locali, i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas. Gli stessi ministri sono, inoltre, tenuti a determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare, a partire da quelli tariffari, e a definire misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione. La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), modificando il Decreto fiscale quanto alla scadenza delle concessioni in essere, ha poi previsto che le nuove gare siano bandite entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tariffe e aggiornamenti tariffari

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) con delibera n. 125/07 ha approvato le tariffe di distribuzione di Enel Rete Gas per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007. Con la delibera n. 261/07 l'Autorità ha approvato in via provvisoria le proposte tariffarie di Enel Rete Gas (e di altri operatori) per l'anno 2007-2008 con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007, più favorevoli agli operatori. La delibera n. 241/07 ha previsto un aumento della componente relativa al servizio di trasporto delle condizioni generali di fornitura del gas naturale.

Estero

I mercati dell'energia

ANDAMENTO DELLA DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA

TWh	2007	2006	2007-2006
Spagna	276,4	268,8	2,8%
Portogallo	50,1	49,2	1,8%
Francia	480,3	478,4	0,4%
Grecia	55,7	54,0	3,1%
Bulgaria	33,8	33,3	1,5%
Romania	53,5	53,0	0,9%
Slovacchia	27,3	27,2	0,4%
Russia	985,2	962,5	2,4%
Argentina	102,9	97,6	5,4%
Brasile	443,0	415,0	6,7%
Cile (1) (2)	41,0	38,0	7,9%
Colombia	53,1	50,8	4,5%
Messico (1)	180,6	175,4	3,0%
Panama	5,9	5,8	1,7%
Perù (1)	23,0	22,0	4,5%
USA	3.889,4	3.816,8	1,9%

(1) Dati riferiti ai consumi.

(2) Dato riferito al SIC – Sistema Interconectado Central.

Fonte: Elaborazioni Enel su dati Terna, Red Electrica, Redes de confianza, Réseau de Transport d'Electricité, UCTE, RAO UES, EPE, UPME, Energy Secretariat, Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), Enerdata, Ministerio de Energía y Minas, Energy Information Administration.

ANDAMENTO PREZZI NEI PRINCIPALI MERCATI

Centesimi di euro/kWh	2007	2006	2007-2006
Mercato finale (residenziale): (1)			
Francia	9,21	9,05	1,8%
Portogallo	14,20	13,30	6,8%
Romania	8,55	7,92	8,0%
Spagna	10,04	9,40	6,8%
Slovacchia	12,92	12,16	6,3%
Mercato finale (industriale): (2)			
Francia	5,41	5,33	1,5%
Portogallo	8,60	8,17	5,3%
Romania	8,42	7,73	8,9%
Spagna	8,10	7,21	12,3%
Slovacchia	9,32	7,73	20,6%

(1) Prezzo gennaio al netto imposte - consumo annuo di 3.500 kWh.

(2) Prezzo gennaio al netto imposte - consumo annuo di 2.000 MWh.

Fonte: Eurostat.

Nel 2007 l'andamento dei prezzi nei principali mercati esteri dell'energia elettrica è stato caratterizzato da una generale crescita che si è sostanzialmente riflessa nei maggiori costi di generazione legati alla crescita del costo di approvvigionamento dei combustibili.

Aspetti normativi e tariffari

Spagna

Sistemi elettrici extrapeninsulare e insulare

L'art. 12 della Legge del Sistema Elettrico stabilisce che le attività di distribuzione di energia elettrica svolte nei territori extrapeninsulare e insulare sono oggetto di una regolamentazione dedicata che tiene conto dell'ubicazione territoriale. A tal riguardo, in data 19 dicembre 2003 è stato approvato il Regio Decreto n. 1747/2003 che regola i sistemi elettrici extrapeninsulare e insulare, e il 30 marzo 2006 sono stati pubblicati gli Ordini ministeriali che attuano tale Regio Decreto. Lo stesso Regio Decreto regola, *inter alia*, la retribuzione della generazione extrapeninsulare che attraverso un meccanismo di compensazione assicura alle società di generazione che operano nelle zone extrapeninsulari la copertura dei costi specifici inerenti alla generazione di energia elettrica e la remunerazione del capitale investito.

In data 2 ottobre 2007 è stata approvata la Risoluzione della Direzione Generale della Politica Energetica, che determina in via definitiva l'ammontare dei costi specifici che danno diritto alla compensazione dei sistemi insulare ed extrapeninsulare per gli esercizi 2001-2005. Dalla applicazione di questa Risoluzione, a Endesa compete un rimborso relativamente al periodo 2001-2005 dei costi sostenuti per la generazione nel sistema extrapeninsulare per un ammontare pari a 910 milioni di euro. In accordo con l'Ordine Ministeriale n. ITC/3860/2007 questo importo, sommato agli interessi che vi matureranno, verrà recuperato in quote costanti lungo un periodo temporale di 15 anni. Per gli esercizi 2006 e 2007 non sono stati determinati in via definitiva i costi specifici che danno diritto alla compensazione dei sistemi. Dalla stima effettuata in accordo con la metodologia stabilita dalla normativa vigente il rimborso di competenza Endesa risulta essere pari a 917 milioni di euro.

Finanziamento del deficit delle attività regolate

Il Regio Decreto Legge n. 5/2005 stabilisce che, nel caso in cui i ricavi del Sistema Elettrico generati dal mercato regolato spagnolo non siano sufficienti a coprire i costi originati dalle attività dello stesso sistema, le principali società che operano nel mercato sono chiamate a finanziare tale differenza (*deficit* di sistema) in base a una percentuale stabilita nello stesso Decreto Legge. Endesa, quale maggiore operatore nel mercato contribuisce a finanziare il *deficit* per il 44,16% dello stesso.

Deficit del 2005

Il *deficit* del 2005 è pari a 3.830 milioni di euro, pertanto Endesa ha versato 1.691 milioni di euro a copertura di tale disavanzo. In data 20 novembre 2006 Endesa ha ceduto a un consorzio di banche il diritto al rimborso di tale quota.

Deficit del 2006

La quantificazione del *deficit* del 2006 è stata influenzata da quanto stabilito dal Regio Decreto n. 3/2006 che ha adottato alcune misure dedicate a ridurre il *deficit* del sistema, tra cui:

- > l'obbligo di contrattazione bilaterale tra generatori e distributori dello stesso gruppo a un prezzo regolato pari a 42,35 euro/MWh;
- > la detrazione dalla remunerazione della generazione, per volumi corrispondenti alle cessioni di energia elettrica effettuati sul *pool*, del valore dei diritti di emissioni assegnati gratuitamente nel piano nazionale per il periodo 2005-2007.